

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio e divulgazione della cultura umanistica e artistica, iniziative di divulgazione della cultura scientifica e iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Capo I Disposizioni comuni

art. 1 Oggetto

art. 2 Definizioni

Capo II Requisiti per l'ammissione al finanziamento, settori tipologici omogenei e casi di esclusione

art. 3 Requisiti generali e casi di esclusione

art. 4 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico << iniziative di divulgazione culturale realizzate in forma di festival nei settori della letteratura, dell'arte, del giornalismo, della storia, della scienza, dell'economia, o multidisciplinari – fascia dimensionale A>>

art. 5 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico << iniziative di divulgazione culturale realizzate in forma di festival nei settori della letteratura, dell'arte, del giornalismo, della storia, della scienza, dell'economia, o multidisciplinari – fascia dimensionale B>>

art. 6 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<iniziative di di studio e divulgazione culturale, realizzate anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali>>

art. 7 Esclusività del settore tipologico scelto

Capo III Modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto

art. 8 Modalità di selezione e criteri di valutazione delle domande

art. 9 Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai settori tipologici omogenei

art. 10 Determinazione del contributo annuale

Capo IV Commissione di valutazione

art. 11 Composizione, compiti e modalità di funzionamento della commissione di valutazione

Capo V Spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e percentuale di spese generali di funzionamento ammesse

art. 12 Principi generali per l'ammissibilità delle spese

art. 13 Spese ammissibili

art. 14 Spese non ammissibili

Capo VI Termini del procedimento

art. 15 Termini del procedimento

Capo VII Disposizioni finali

art. 16 Rinvio

art. 17 Disposizione transitoria

art. 18 Entrata in vigore

Allegato A Indicatori di dimensione qualitativa triennale riferiti ai progetti di cui agli articoli 4, 5 e 6

Allegato B Indicatori di dimensione qualitativa annuale riferiti ai progetti di cui agli articoli 4, 5 e 6
Allegato C Indicatori di dimensione quantitativa annuale riferiti ai progetti di cui agli articoli 4, 5 e 6

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 1

Oggetto

1. Al fine di promuovere una cultura di frontiera, nelle sue più ampie e diverse interpretazioni del concetto di confine, il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di concessione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio e divulgazione della cultura umanistica e artistica, iniziative di divulgazione della cultura scientifica e iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare.
2. Il presente regolamento stabilisce, in particolare, i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, la suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.
3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 4 bis, della legge, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli, sono disciplinati con avviso pubblico adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) iniziative di studio: lo svolgimento e la promozione in modo continuativo di attività di ricerca culturale documentata e fruibile pubblicamente;
 - b) iniziative di divulgazione: la pianificazione, l'organizzazione, lo svolgimento e la promozione in modo continuativo di attività di diffusione culturale fruibile pubblicamente attraverso la realizzazione di eventi, manifestazioni e festival culturali;
 - c) valore della produzione: nell'ambito del bilancio consuntivo di un'associazione, rappresenta l'aggregato economico costituito dall'insieme dei proventi conseguiti nell'esercizio, derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, connesse, nonché, ove previste, da eventuali attività di natura commerciale. Nel caso di bilanci redatti da soggetti con sede al di fuori dell'Unione Europea, il valore è determinato per equivalente. La presente definizione non si applica ai Comuni e agli altri enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali – TUEL);
 - d) fabbisogno di finanziamento: deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo.

Capo II

Requisiti per l'ammissione al finanziamento, settori tipologici omogenei e casi di esclusione

Art. 3

Requisiti generali e casi di esclusione

1. Per poter beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento i soggetti richiedenti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge hanno, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.
2. I soggetti richiedenti l'incentivo svolgono attività di notevole prestigio nei settori della cultura umanistica, artistica e scientifica, prevalentemente in ambito regionale, e possiedono una struttura organizzativa e amministrativa autonoma con caratteristiche di stabilità.
3. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento i soggetti di cui agli articoli 25, 26 ter, 27 bis, 28, comma 2, 30 quinquies e 31 della legge.

Art. 4

Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico << iniziative di divulgazione culturale realizzate in forma di festival nei settori della letteratura, dell'arte, del giornalismo, della storia, della scienza, dell'economia, o multidisciplinari – fascia dimensionale A>>

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali di iniziative di divulgazione culturale realizzate in forma di festival nei settori della letteratura, dell'arte, del giornalismo, della storia, della scienza, dell'economia, o multidisciplinari – fascia dimensionale A - i soggetti di cui all'articolo 3, che abbiano realizzato almeno sette edizioni del festival per il quale richiedono il finanziamento in maniera continuativa negli ultimi dieci anni antecedenti a quello della prima annualità del triennio e che possiedono, per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:
 - a) assunzione di almeno una unità di personale amministrativo o organizzativo con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato, o impiego di un dipendente di altri soggetti con cui il soggetto richiedente ha stipulato contratti di prestazioni di servizi;
 - b) attinenza delle attività proposte nel progetto triennale con le proprie finalità statutarie;
 - c) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri soggetti aventi finalità statutarie nel settore della divulgazione e dello studio della cultura umanistica, artistica o scientifica, o in diversi settori delle attività culturali.
2. I progetti triennali di iniziative di divulgazione culturale realizzate in forma di festival proposti dai soggetti di cui al comma 1 possiedono, per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:
 - a) durano almeno tre giorni e prevedono la realizzazione di almeno quindici eventi principali all'interno del festival, e di eventi collaterali collegati;
 - b) si svolgono prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - c) prevedono la presenza di un direttore scientifico o organizzativo o di un curatore o di una o più figure assimilabili ad esso;
 - d) prevedono un fabbisogno di finanziamento non inferiore a euro 150.000,01 e non superiore a euro 250.000,00;
 - e) prevedono, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 30 per cento del fabbisogno di finanziamento.

Art. 5

Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico << iniziative di divulgazione culturale realizzate in forma di festival nei settori della letteratura, dell'arte, del giornalismo, della storia, della scienza, dell'economia, o multidisciplinari – fascia dimensionale B>>

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali di iniziative di divulgazione culturale realizzate in forma di festival nei settori della letteratura, dell'arte, del giornalismo, della storia, della scienza, dell'economia, o multidisciplinari – fascia dimensionale B - i soggetti di cui all'articolo 3, che abbiano realizzato almeno tre edizioni del festival per il quale richiedono il finanziamento in maniera continuativa negli ultimi cinque anni antecedenti a quello della prima annualità del triennio e che possiedono, per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:
 - a) assunzione di almeno una unità di personale amministrativo o organizzativo con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato, o impiego di un dipendente di altri soggetti con cui il soggetto richiedente ha stipulato contratti di prestazioni di servizi;
 - b) attinenza delle attività proposte nel progetto triennale con le proprie finalità statutarie;
 - c) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri soggetti aventi finalità statutarie nel settore della divulgazione e dello studio della cultura umanistica, artistica o scientifica, o in diversi settori delle attività culturali;
2. I progetti triennali di iniziative di divulgazione culturale realizzate in forma di festival proposti dai soggetti di cui al comma 1 possiedono, per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:
 - a) durano almeno tre giorni e prevedono la realizzazione di almeno sette eventi principali all'interno del festival, e di eventi collaterali collegati;
 - b) si svolgono prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - c) prevedono la presenza di un direttore scientifico o organizzativo o di un curatore o di una o più figure assimilabili ad esso;
 - d) prevedono un fabbisogno di finanziamento non inferiore a euro 75.000,00 e non superiore a euro 150.000,00;
 - e) prevedono, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, entrate diverse dal contributo regionale pari ad almeno il 20 per cento del fabbisogno di finanziamento.

Art. 6

Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al settore tipologico <<iniziative di studio e divulgazione culturale, realizzate anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali>>

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali di iniziative di studio e divulgazione della cultura umanistica e artistica, iniziative di divulgazione della cultura scientifica e iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare realizzate anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali, i soggetti di cui all'articolo 3, che abbiano realizzato in maniera continuativa iniziative di studio e divulgazione analoghe a quelle per le quali si richiede il finanziamento almeno negli ultimi cinque anni antecedenti alla prima annualità del triennio e che possiedono, per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:
 - a) assunzione di almeno una unità di personale amministrativo o organizzativo con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato, o impiego di un dipendente di altri soggetti con cui il soggetto richiedente ha stipulato contratti di prestazioni di servizi;
 - b) attinenza delle attività proposte nel progetto triennale con le proprie finalità statutarie;
 - c) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri soggetti aventi finalità statutarie nel settore della divulgazione e dello studio della cultura umanistica, artistica o scientifica, o in diversi settori delle attività culturali.

2. I progetti triennali di iniziative di studio e divulgazione culturale, realizzate anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali proposti dai soggetti di cui al comma 1, possiedono i seguenti requisiti:

- a) prevedono la realizzazione di almeno cinque eventi di divulgazione culturale;
- b) si svolgono prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- c) prevedono la presenza di un direttore scientifico o organizzativo o di un curatore o di una o più figure assimilabili ad esso;
- d) prevedono l'evidenza e la messa a disposizione sul proprio sito internet del soggetto di cui al comma 1, di studi, ricerche e pubblicazioni realizzati con il contributo regionale nel triennio di riferimento;
- e) prevedono un fabbisogno di finanziamento non inferiore a euro 75.000,00 e non superiore a euro 150.000,00;
- f) prevedono, nel piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, entrate diverse dal contributo regionale, pari ad almeno il 20 per cento del fabbisogno di finanziamento.

Art. 7

Esclusività del settore tipologico scelto

1. Può essere presentata una sola domanda di incentivo per i settori tipologici di cui agli articoli da 4 a 6. La domanda presentata per un settore tipologico preclude la presentazione di altra domanda sul medesimo o su diverso settore tipologico. Nel caso di più domande il Servizio procede all'esame della sola domanda trasmessa per ultima in ordine di tempo.

Capo III

Modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto

Art. 8

Modalità di selezione e criteri di valutazione delle domande

1. Le domande di incentivo, presentate secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, sono valutate attribuendo alle attività descritte nelle relazioni culturali triennali e nelle relazioni annuali allegate alle domande stesse, un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C.
2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 60 su un massimo di 120 punti il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio.
3. Qualora la somma dei punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori degli allegati A, B e C, risulti inferiore a punti 210 su un massimo di 420 punti il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio.

Art. 9

Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai settori tipologici omogenei

1. Il finanziamento annuale per i progetti triennali di cui agli articoli 4, 5 e 6 è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.
2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai singoli settori tipologici di cui agli articoli 4, 5 e 6.
3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 venga incrementato, con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le nuove quote dello stanziamento da riservare ai singoli settori tipologici di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 10

Determinazione del contributo annuale

1. La determinazione del contributo annuale avviene secondo la seguente modalità:
 - a) le risorse assegnate al singolo settore tipologico ai sensi dell'articolo 9 vengono suddivise per la somma totale dei punteggi ottenuti dai progetti ammessi a contributo per quel settore tipologico, ottenendo il valore finanziario per punto del settore;
 - b) il valore finanziario per punto si moltiplica per il numero dei punti attribuiti ad ogni singolo progetto ai sensi dell'articolo 8, comma 1, determinando l'ammontare del contributo annuale per quel progetto.
2. Il fabbisogno di finanziamento per il secondo e il terzo anno del triennio non può essere superiore di oltre il 10 per cento rispetto al fabbisogno dell'anno precedente, e in ogni caso il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il 10 per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente.
3. Nel caso in cui l'ammontare del contributo ecceda la quota di cui al comma 2, le eventuali risorse eccedenti si redistribuiscono all'interno del settore tipologico, o, in caso di ulteriore eccedenza, anche in altri settori tipologici, secondo la modalità prevista dal presente articolo.

Capo IV

Commissione di valutazione

Art. 11

Composizione, compiti e modalità di funzionamento della commissione di valutazione

1. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 8, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dai seguenti soggetti:
 - a) Direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente;
 - b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
 - c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.
2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti esterni, ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in capo agli stessi.
3. Ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, i componenti esperti esterni, di cui al comma 2, svolgono l'incarico a titolo oneroso e ad essi compete, per ciascuna seduta di prima convocazione della commissione, un gettone di presenza di euro 100,00, oltre il riconoscimento del rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. In caso di successive convocazioni della commissione ai medesimi compete unicamente il rimborso delle spese.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.
5. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Capo V

Spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e percentuale di spese generali di funzionamento ammesse

Art. 12

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
- a) sono relative e riferibili ai progetti finanziati;
 - b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti di iniziative finanziati, sono riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 13

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- a) spese di personale: retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento, ad esempio, personale amministrativo, tecnico, organizzativo, direzionale, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario. Le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili, esclusivamente in caso di prestazioni lavorative fuori sede, rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di viaggio, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, parcheggi). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti;
 - b) spese per soggetti diversi dal personale: compensi lordi e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario e spese di viaggio, di vitto e di alloggio a favore di soggetti coinvolti in iniziative e attività di divulgazione finanziate, quali, a titolo esemplificativo, relatori, studiosi, esperti della materia trattata, artisti in genere. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di viaggio, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, parcheggi). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti;
 - c) spese di produzione: spese per la realizzazione grafica, la stampa e la digitalizzazione di studi, ricerche, cataloghi d'arte e altre pubblicazioni previste dal progetto finanziato; spese per il noleggio di strumentazione tecnica, luci e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'acquisto, l'abbonamento e la

conservazione di materiale librario, audiovisivo, cinematografico e scientifico; spese per il trasporto o la spedizione di opere, di strumenti e di altre attrezzature, e connesse spese assicurative; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio;

d) spese di pubblicità, di promozione e di rappresentanza: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese per la creazione, la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione, quali attività di comunicazione e marketing anche tramite i social media, e le nuove tecnologie digitali; spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo;

e) spese per la locazione di immobili utilizzati per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività di divulgazione finanziate;

f) spese in denaro per premi e concorsi nella misura massima del 10 per cento dell'importo dell'incentivo;

g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative, diversi da quelli indicati alla lettera e), nonché spese di assicurazione per responsabilità civile per danni a persone o cose causati dall'attività culturale finanziata; -spese di pulizia delle sedi; spese per interventi di manutenzione ordinaria riguardanti le sedi legale e operativa e gli immobili utilizzati per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività di divulgazione finanziate, spese telefoniche, canoni internet, traffico dati, collegamenti WI-FI; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione, in particolare commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche; spese relative agli automezzi intestati all'associazione, quali bollo, revisione, tagliando, assicurazione e riparazioni.

2. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera g), sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, diversi da quelli indicati all'articolo 14, comma 1, lettera c), e le spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, e utili alla realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività di divulgazione finanziate, escluse le spese per il riscatto dei beni, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Art. 14

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) spese per il riscatto di beni strumentali;

e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

f) altre spese prive di una specifica destinazione;

g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizioni ad albi.

Capo VI

Termini del procedimento

Art. 15

Termini del procedimento

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, viene determinata l'entità dell'incentivo assegnato ad ogni singolo beneficiario e vengono ripartite a favore dei beneficiari le risorse finanziarie disponibili.
3. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali viene concesso, e contestualmente erogato, qualora richiesto ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, l'incentivo relativo all'annualità del triennio.
4. La rendicontazione delle spese sostenute con l'incentivo, trasmessa nei termini e con le modalità stabiliti nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, è approvata entro centoventi giorni dalla data di presentazione.
5. Salvo quanto previsto dal comma 3, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 16

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano la legge regionale 7/2000 e la legge regionale 16/2014.

Art. 17

Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A**(riferito all'articolo 8)****INDICATORI DI DIMENSIONE QUALITATIVA TRIENNALE RIFERITI AI PROGETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5 E 6**

	da 0 a 120 punti				
Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità culturale, innovatività ed originalità del progetto triennale proposto	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) impatto e ricaduta delle attività proposte sul contesto culturale regionale, nazionale e internazionale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
3) qualità della direzione scientifica o organizzativa o della curatela	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
4) capacità organizzativa , continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B**(riferito all'articolo 8)****INDICATORI DI DIMENSIONE QUALITATIVA ANNUALE RIFERITI AI PROGETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5 E 6**

	da 0 a 180 punti				
Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità culturale, innovatività ed originalità del progetto annuale proposto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) capacità dell'iniziativa annuale proposta di valorizzare e promuovere il territorio , di creare indotto in termini	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

economici e di attrarre un pubblico ampio anche al di fuori dell'area di riferimento					
3) rilevanza e qualità di un programma di didattica rivolto agli allievi della Regione FVG delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, e delle università	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza e qualità di iniziative sociali , rivolte a fasce vulnerabili della popolazione o con il coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali categorie	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione formali con altri soggetti aventi finalità statutarie nel settore dello studio e della divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica, o in diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) piano di comunicazione e promozione dell'iniziativa proposta	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato C

(riferito all'articolo 8)

INDICATORI DI DIMENSIONE QUANTITATIVA ANNUALE RIFERITI AI PROGETTI DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5 E 6

	da 0 a 120 punti				
Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti

1) numero di eventi pubblici (sia principali che collaterali) che verranno realizzati nell'ambito dell'iniziativa proposta	<i>Iniziative fascia dimensionale A (art. 4): da 35 a 44 (1 punto per evento), oltre 44 eventi 30 punti</i> <i>Iniziative fascia dimensionale B (art. 5): da 22 a 26 (2 punti per evento), oltre 26 eventi 30 punti</i> <i>Iniziative di studio e divulgazione (art. 6): da 17 a 21 (2 punti per evento), oltre 21 eventi 30 punti</i>	<i>Iniziative fascia dimensionale A (art. 4): da 25 a 34 (1 punto per evento)</i> <i>Iniziative fascia dimensionale B (art. 5): da 17 a 21 (2 punti per evento)</i> <i>Iniziative di studio e divulgazione (art. 6): da 12 a 16 (2 punti per evento)</i>	<i>Iniziative fascia dimensionale A (art. 4) - da 19 a 24 (1 punto per evento)</i> <i>Iniziative fascia dimensionale B (art. 5): da 11 a 16 (1 punto per evento)</i> <i>Iniziative di studio e divulgazione (art. 6): da 9 a 11 (2 punti per evento)</i>	<i>Iniziative fascia dimensionale A (art. 4): da 16 a 18 (1 punto per evento)</i> <i>Iniziative fascia dimensionale B (art. 5): da 8 a 10 (1 punto per evento)</i> <i>Iniziative di studio e divulgazione (art. 6): da 6 a 8 (1 punto per evento)</i>	<i>Iniziative fascia dimensionale A (art. 4): 15</i> <i>Iniziative fascia dimensionale B (art. 5): 7</i> <i>Iniziative di studio e divulgazione (art. 6): 5</i>
2) estensione territoriale dell'iniziativa: numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolgono le iniziative proposte	da 16 a 20 (2 punti per Comune) oltre 20 Comuni 30 punti	da 11 a 15 (2 punti per Comune)	da 5 a 10 (1 punto per Comune)	da 2 a 4 (1 punto per Comune)	1
3) storicità delle iniziative: <u>Iniziative fascia dimensionale A (art. 4) e di fascia dimensionale B (art. 5):</u> numero di edizioni pregresse dell'iniziativa proposta realizzate in maniera continuativa <u>Iniziative di studio e divulgazione (art. 6):</u> numero di anni nei quali il soggetto proponente ha realizzato in maniera continuativa iniziative di studio e divulgazione analoghe a quelle per le	<i>Iniziative fascia dimensionale A (art. 4): da 22 a 26 (2 punti per edizione), oltre 26 edizioni 30 punti</i> <i>Iniziative fascia dimensionale B (art. 5): da 15 a 19 (2 punti per edizione), oltre 19 edizioni 30 punti</i> <i>Iniziative di studio e divulgazione (art. 6): da 15 a 19 (2 punti per anno)</i>	<i>Iniziative fascia dimensionale A (art. 4): da 17 a 21 (2 punti per edizione)</i> <i>Iniziative fascia dimensionale B (art. 5): da 10 a 14 (2 punti per edizione)</i> <i>Iniziative di studio e divulgazione (art. 6): da 15 a 19 (2 punti per anno)</i>	<i>Iniziative fascia dimensionale A (art. 4): da 11 a 16 (1 punto per edizione)</i> <i>Iniziative fascia dimensionale B (art. 5): da 7 a 9 (2 punti per edizione)</i> <i>Iniziative di studio e divulgazione (art. 6): da 9 a 14 (1 punto per anno)</i>	<i>Iniziative fascia dimensionale A (art. 4): da 8 a 10 (1 punto per edizione)</i> <i>Iniziative fascia dimensionale B (art. 5): da 4 a 6 (un punto per edizione)</i> <i>Iniziative di studio e divulgazione (art. 6): da 6 a 8 (1 punto per anno)</i>	<i>Iniziative fascia dimensionale A (art. 4): 7</i> <i>Iniziative fascia dimensionale B (art. 5): 3</i> <i>Iniziative di studio e divulgazione (art. 6): 5</i>

quali richiede il finanziamento (solo se documentate)	<i>divulgazione (art. 6): da 20 a 24 (2 punti per anno), oltre 24 anni 30 punti</i>				
	30 punti	20 punti	10 punti	5 punti	0 punti
4) percentuale di apporto fondi rispetto al fabbisogno di finanziamento, diversi dal contributo richiesto a valere sul presente Regolamento, per la realizzazione del progetto proposto (in particolare, altri contributi pubblici, finanziamenti privati, sponsorizzazioni, entrate da vendita di biglietti/libri)	<i>Iniziative fascia dimensionale A (art. 4): apporto fondi oltre il 50% Iniziative fascia dimensionale B (art. 5): apporto fondi oltre il 40% Iniziative di studio e divulgazione (art. 6): apporto fondi oltre il 40%</i>	<i>Iniziative fascia dimensionale A (art. 4): apporto fondi dal 40,01% al 50% Iniziative fascia dimensionale B (art. 5): apporto fondi dal 30,01% al 40% Iniziative di studio e divulgazione (art. 6): apporto fondi dal 30,01% al 40%</i>	<i>Iniziative fascia dimensional e A (art. 4): apporto fondi dal 35,01% al 40% Iniziative fascia dimensional e B (art. 5): apporto fondi dal 25,01% al 30% Iniziative di studio e divulgazione (art. 6): apporto fondi dal 25,01% al 30%</i>	<i>Iniziative fascia dimensionale A (art. 4): apporto fondi dal 30,01% al 35% Iniziative fascia dimensionale B (art. 5): apporto fondi dal 20,01% al 25% Iniziative di studio e divulgazione (art. 6): apporto fondi dal 20,01% al 25%</i>	<i>Iniziative fascia dimensionale A (art. 4): apporto fondi del 30% Iniziative fascia dimensionale B (art. 5): apporto fondi del 20% Iniziative di studio e divulgazione (art. 6): apporto fondi del 20%</i>

VISTO: IL PRESIDENTE